



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 56 DEL 14/04/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN VIA GAMBERO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che via Gambero è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;
- che via Gambero è una strada priva di marciapiedi/percorsi pedonali, con fabbricati in adiacenza della carreggiata stradale, larga di m. 3,00 e lunga di m. 78 che collega la via A. Bafile alla via A. Volta;

Richiamata l'informativa di Giunta Municipale n. 154 del 17/12/2024 in ottemperanza delle cui indicazioni è stata invitata (protocollo n. 8192 del 04/02/2025) una rappresentanza dei residenti sulla via in premessa ad un incontro pubblico con l'Amministrazione comunale tenutosi in data 08/04/2025;

Riscontrato il favorevole accoglimento da parte dei residenti intervenuti alla proposta di seguito rappresentata;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 3, 5, 7, 158, 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada)

ORDINA

Che su **via Gambero** venga istituita una **area pedonale urbana** ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 2) del D.lgs. n. 285/1992 con transito veicolare consentito ai soli **residenti e frontisti**. La sosta nell'area pedonale sopra istituita, è vietata ai sensi dell'art. 158 c.2 lettera i) del D.lgs. 285/92.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Si dispone l'installazione della relativa segnaletica, su entrambi i margini della carreggiata e su entrambi gli accessi della via.

Viene abrogata la pregressa disciplina in contrasto con questa ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. della Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.